

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



UNIONE EUROPEA



*REGIONE SICILIANA*  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

**PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE SICILIA 2014/2020**  
**ASSE 10 AZIONE 1**  
**AVVISO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI**  
**DI CUI AL DDG N. 422 DEL 31 DICEMBRE 2018**

**DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI**

**TRA**

**LA REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE**  
**E**  
**IL COMUNE DI LONGI**

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

*Piano di rafforzamento e miglioramento della capacità amministrativa della PA nelle politiche di sviluppo e nei programmi operativi di investimento pubblico*

***CUP I79G18000170009 Codice Caronte SI\_1\_26016***

## VISTI

1. il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20 dicembre 2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);
2. il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20 dicembre 2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013);
3. il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13 maggio 2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
4. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014 (di seguito, il Reg. Es.( UE) 1011/2014);
5. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29 luglio 2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
6. la Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana;
7. il Regolamento (UE) 2020/558 del 23/4/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
8. il D.P.R. n. 22 del 28 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";

9. la legge regionale 5 aprile 2011 n. 5 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
10. il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazione e integrazioni;
11. la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il recepimento nel territorio della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione dello stesso, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla legge regionale medesima;
12. la delibera CIPE n.10 del 28 gennaio 2015 *"Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020"*;
13. la delibera CIPE n.94 del 6 novembre 2015 *"Regione Siciliana – Programma di Azione e Coesione 2014-2020 programma complementare – prima assegnazione risorse"*;
14. la delibera della Giunta regionale n.107 del 6 marzo 2017 con il quale è stato approvato il Documento Piano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare Sicilia) 2014-2020, versione marzo 2017;
15. la Legge Regionale n.3 del 17 marzo 2016, art.7, comma 22, che ha disposto la destinazione della somma di € 115.000.000,00 ai Comuni per la realizzazione di investimenti a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione 2014-2020;
16. la Legge regionale n.8 del 9 maggio 2017, art.21, comma 7, che ha stabilito le risorse da destinare ai comuni;
17. la delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017 con la quale è stato approvato il richiamato Documento Piano di Azione e Coesione della Sicilia (Programma Operativo Complementare Sicilia) 2014-2020, versione marzo 2017;
18. l'Allegato "Elementi preliminari del SIGECO" del Programma Operativo Complementare Sicilia 2014-2020, versione marzo 2017, che prevede un modello di sistema di gestione, monitoraggio e controllo sostanzialmente in linea con la normativa comunitaria vigente in materia per l'attuale periodo di programmazione 2014-2020;
19. delibera della Giunta regionale n.98 del 27 febbraio 2018 di presa d'atto della programmazione delle risorse del Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 della Regione Siciliana, vers. marzo 2017, approvato con delibera CIPE n.52 del 10 luglio 2017;
20. la deliberazione della Giunta regionale n.309 del 28 agosto 2018 con al quale sono state approvate le modalità di riparto del Programma di Azione e Coesione (POC 2014/2020) da destinare ai Comuni di cui al comma 22, art.7, della l.r. n.3 del 17 marzo 2016;
21. l'Avviso pubblico emanato dal Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ed approvato con D.D.G. n. 422 del 31 dicembre 2018;
22. il DDG n.28 del 5.3.2019 con il quale è stato modificato il citato D.D.G. n.422 del 31 dicembre 2018;

23. VISTA la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 che approva il Bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
24. VISTA la delibera della Giunta regionale n. 172 del 14/05/2020 che approva il Documento Tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione e il Comune di Longi, per la realizzazione dell'intervento denominato *Piano di rafforzamento e miglioramento della capacità amministrativa della PA nelle politiche di sviluppo e nei programmi operativi di investimento pubblico* sono regolati come di seguito.

#### **Art. 1 – Oggetto e validità del Disciplinare**

1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione (di seguito, "Regione") ed il Comune di Longi, soggetto Beneficiario (di seguito "Beneficiario") del contributo finanziario (di seguito, anche "contributo" o "finanziamento") a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 della Regione Siciliana (di seguito, "Programma"), Asse 10, Azione 1, giusto Avviso 422 del 31 dicembre 2018 (di seguito Avviso), per l'importo di **€ 41.559,06**, per la realizzazione operazione (di seguito, l'operazione) denominata "*Piano di rafforzamento e miglioramento della capacità amministrativa della PA nelle politiche di sviluppo e nei programmi operativi di investimento pubblico*" sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. Il presente Disciplinare decorre dalla data di formale adesione allo stesso da parte del Beneficiario e ha validità sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione.
3. Tutti i termini indicati nel presente Disciplinare sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

#### **Art. 2 – Obblighi del Beneficiario**

1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all'Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
  - a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all'aggiudicazione, sia per quanto riguarda l'esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
  - b) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l'esecuzione dell'Operazione;
  - c) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) del punto 4, dell'art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata ovvero adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento finanziato) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
  - d) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
  - e) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione *ex lege* n. 190/2010;
  - f) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla

- realizzazione dell'Operazione;
- g) provvedere all'alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione;
  - h) conservare la documentazione relativa all'Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 del Disciplinare per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
  - i) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto h) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
  - j) consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
  - k) assicurare che l'Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui all'allegato al presente Disciplinare;
  - l) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l'Operazione.

#### Art. 3 – Cronoprogramma dell'Operazione

1. Nell'attuazione dell'Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma allegato al presente Disciplinare.
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'Operazione indicati nell'allegato al presente Disciplinare, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l'Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell'Operazione di cui al paragrafo 6 dell'Allegato al presente Disciplinare e sempreché:
  - a) il completamento dell'Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
  - b) le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

#### Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario

1. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell'aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto –

per quanto attiene le spese ammissibili – secondo i criteri di cui all’art. 6 del presente Disciplinare.

2. Nell’ipotesi in cui l’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o forniture mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dei relativi contratti.
3. Unitamente dalla documentazione di cui sopra, il Beneficiario deve garantire l’inserimento nella sezione documentale di Caronte:
  - a) nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi o delle forniture;
  - b) nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
4. A seguito di ogni trasmissione e dell’espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all’emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell’espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC. Qualora l’operazione finanziata preveda l’esperimento di diverse procedure di evidenza pubblica, sarà adottato un decreto di quantificazione definitiva del finanziamento all’esito di ciascuna procedura e della stipulazione del conseguente contratto; qualora giustificato in termini di economicità dell’azione amministrativa - e fatta comunque salva l’esigenza di disimpegno delle risorse per garantirne una tempestiva riallocazione – il decreto di quantificazione definitiva del finanziamento potrà essere emesso anche all’esito di più procedure e stipula dei conseguenti contratti.
5. Ferma restando l’invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, a seguito di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell’art. 14 del presente Disciplinare.

#### Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti

1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti allegato al presente Disciplinare.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest’ultima si riserva di avviare il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.

#### Art. 6 – Spese ammissibili

1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e nel Programma vigente al momento della

pubblicazione dell'Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.

3. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
5. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
6. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

#### Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le modalità stabilite nell'avviso approvato con DDG n.422 del 31.12.2018, successivamente modificato con DDG n.28 del 5.3.2019, di seguito specificate:
  - **un'anticipazione** alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, da erogarsi in due tranches;
    - ✓ la prima, sino al massimo del 5% del contributo pubblico concesso, con il Decreto di finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto di approvazione del Disciplinare;
    - ✓ la seconda tranche sino al massimo del 20% del contributo pubblico concesso con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, sarà considerato l'ultimo), entro 30 giorni dalla notifica del Decreto, sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente non inferiori al 50% dell'importo dell'operazione ammesso a finanziamento con il predetto Decreto e previa verifica amministrativa della documentazione attestante la spesa per un importo non inferiore alla prima tranche di anticipazione;
  - **uno o più pagamenti intermedi** a rimborso delle spese effettivamente sostenute; i pagamenti intermedi – da effettuare previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa – saranno ciascuno di importo non inferiore al 10% e complessivamente per un importo non superiore al 90% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (l'ultimo in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva), si precisa che:
    - ✓ l'importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell'anticipazione già erogata;
    - ✓ l'importo di ciascun pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al rapporto tra importo dell'anticipazione già erogata e importo del contributo pubblico rideterminato con il decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (l'ultimo in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva);
  - **saldo** del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (l'ultimo in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell'operazione.
2. Per l'erogazione della **prima tranche** di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:

- la richiesta di anticipazione, redatta secondo al presente disciplinare;
- attestazione relativa al rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- attestazione relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento sulla piattaforma Caronte.

3. Per l'erogazione della **seconda tranche** di anticipazione il Beneficiario dovrà trasmettere la relativa richiesta, corredata della documentazione comprovante la stipula di contratti di appalto, lavori, servizi e forniture relativi all'operazione ammessa a contributo finanziario per importi complessivamente non inferiori al 50% dell'importo totale del quadro economico ammesso a contributo pubblico; dovrà, altresì, presentare una dichiarazione con la quale attesta che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex legge n. 190/2010;
- l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al Disciplinare di finanziamento;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
- non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
- sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione:
  - ✓ il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, per un importo non inferiore al 100% della prima tranche dell'anticipazione e articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento;
  - ✓ la documentazione giustificativa della spesa;

4. Per l'erogazione dei successivi acconti (pagamenti intermedi determinati come sopra specificato) il Beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione;

- richiesta di pagamento intermedio;
- ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
  - ✓ sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
  - ✓ sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
  - ✓ l'avanzamento dell'operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato al disciplinare di finanziamento;

- ✓ non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
  - ✓ sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'operazione:
- il prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento;
  - la documentazione giustificativa della spesa.
5. Unitamente alla richiesta di erogazione del residuo a saldo il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:
- richiesta pagamento a saldo;
  - dichiarazione di cui al precedente paragrafo 4 del presente articolo;
  - ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
    - ✓ attesta che trattasi della rendicontazione finale dell'operazione;
    - ✓ attesta che il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell'operazione e dell'Azione prefissati;
    - ✓ attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo
    - ✓ prospetto riepilogativo delle spese sostenute, articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell'ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
  - documentazione giustificativa della spesa.

Prima della liquidazione del pagamento l'Ufficio verificherà:

- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.

**Tutta la documentazione giustificativa di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: *“Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Complementare Regione Siciliana POC 2014-2020 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro \_\_\_\_”*.**

#### Art. 8 - Rendicontazione

1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l'erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all'attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

#### Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di finanziamento, ovvero attraverso l'utilizzo di appositi modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all'Operazione, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l'intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell'UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell'assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l'erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall'art. 7 del presente Disciplinare.

#### Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione

1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all'originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l'archiviazione dei documenti relativi all'Operazione al fine

di consentire, anche successivamente alla chiusura dell'Operazione medesima:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell'Operazione;
  - la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
4. Come già indicato all'art. 2, commi h ed i del presente Disciplinare, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato dall'art. 7 del presente Disciplinare, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.

#### Art. 11 – Controlli

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare , in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso il Beneficiario dalla piena esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'operazione.
2. La Regione Siciliana rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'operazione.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.

#### Art. 12 – Disponibilità dei dati

1. I dati relativi all'attuazione dell'Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all'Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.

#### Art. 13 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
  - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
  - b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.

#### Art. 14 – Varianti

1. Le eventuali varianti in corso d'opera che potranno interessare le operazioni finanziate devono fare esclusivo riferimento alle casistiche individuate dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
2. Le risorse funzionali ad un eventuale incremento dell'importo lavori discendenti dai "lavori di perizia" potranno essere reperite nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo fra le c.d. "somme a disposizione".

3. Non potranno, pertanto, essere ammesse varianti che determinino un incremento del contributo pubblico concesso decurtato dell'ammontare dei ribassi d'asta discendenti dalle procedure di evidenza pubblica per servizi di ingegneria ed architettura e per lavori.
4. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori o dal mancato utilizzo delle c.d. "somme a disposizione" rientreranno nelle disponibilità dell'amministrazione regionale.
5. La necessità di introdurre una variante dovrà essere tempestivamente comunicata dal beneficiario al Dipartimento Regionale della Programmazione e, a seguito del perfezionamento della perizia, il beneficiario provvederà a trasmettere la relativa relazione all'UCO/CdR, al fine di verificare la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato.
6. L'amministrazione regionale provvederà quindi ad effettuare le necessarie verifiche amministrative, contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di tali accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.
7. Eventuali proroghe ai termini di ultimazione dell'operazione indicati nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare risulteranno ammissibili a condizione che:
  - a) le motivazioni che hanno generato i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni finanziate siano dipese da cause terze dalle funzioni di gestione dell'operazione in capo al beneficiario;
  - b) i ritardi nella fase di esecuzione dell'operazione non incidano, per profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all'azione di riferimento del POR e, comunque, non superino il termine di eleggibilità della spesa del Programma Operativo.
8. Le richieste di proroga dovranno pervenire all'UCO/CdR entro un congruo termine dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'operazione previsti nel decreto di finanziamento e relativo disciplinare, al fine di consentire una attività istruttoria che permetta all'UCO/CdR di determinarsi nel merito entro tali termini.
9. In esito all'attività istruttoria l'UCO/CdR potrà concedere la proroga, ovvero esprimersi con diniego attivando le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'intervento sul quale è stata avanzata la richiesta.

#### [Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria](#)

1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli del presente Disciplinare, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un'irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni del presente Disciplinare, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.

[Art. 16 - Foro competente](#)

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Disciplinare, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

[Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell'UE](#)

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

Palermo, 15/12/2020

Per la Regione Siciliana

PER ACCETTAZIONE

Per il Beneficiario

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Direttivo  
Benedetto Aiello

Allegato al Disciplinare:

- cronoprogramma attività e cronoprogramma finanziario.

### Cronoprogramma delle attività

Servizio di supporto specialistico per il miglioramento della capacità amministrativa e tecnica nei processi di attuazione, monitoraggio e gestione economico finanziario degli interventi di investimento pubblico	2020												2021											
	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d	g	f	m	a	m	g	l	a	s	o	n	d
Azione 1 – Supporto specialistico al processo di attuazione degli interventi di investimento pubblico													x		x	x	x	x		x	x		x	x
Azione 2 – Supporto specialistico ai processi di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Azione 3 – Supporto specialistico ai processi economici e finanziari degli interventi di investimento pubblico													x		x		x		x	x	x	x		

### Cronoprogramma finanziario

2019	2020	2021	2022	2023
====	€ 8.311,81	€ 33.247,25	=====	=====